



14 LUG. 2016

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Dott. *Antonio Perinelli*, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa demaniale iscritta al n. 17 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2015

tra

Stefano Deliperi, in nome e per conto dell'associazione ecologista Gruppo d'intervento Giuridico onlus, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista, in Via Cocco Ortu n. 32 - 09128 Cagliari - p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it, e dott.ssa Maria Cristina Garofalo, in nome e per conto di Mountain Wilderness Italia onlus - Umbria, residente in Via Mola di Bernardo n. 40 - 05100,

- ricorrenti -

e

Comune di Norcia in persona del Sindaco pro-tempore,

- resistente -

e

Comunanza Agraria di Castelluccio in persona del Presidente pro-tempore con sede in Norcia alla Via Solferino n. 22,

-resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti segnalavano al Commissario l'occupazione di terreni civici adibiti, seppur temporaneamente, ad area sosta segnalando "l'opportunità di disporre le adeguate procedure giurisdizionali, nonché gli opportuni provvedimenti cautelari e finalizzati al recupero alla corretta fruizione dei diritti di uso civico ex art. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e s.m.i." relativamente all'area denominata "Piani di Castelluccio" del Comune di Norcia (PG) (foglio 77, p. 5/p e f. 76. p. nn. 365, 367, 364/r e 366/r.)".

All'udienza del 11.04.2016 compariva personalmente il Sindaco il quale precisava che : "si tratta di un'area di sosta temporanea e non vi è contestazione sull'esistenza degli usi civici nel compendio di terre oggetto della presente controversia".

L'udienza veniva quindi rinviata al 10.10.2016 onde consentire l'evocazione in giudizio della Comunanza Agraria di Castelluccio atteso l'esito negativo della notifica.

Tuttavia, con ulteriore atto ricevuto in data 27.06.2016, i ricorrenti segnalavano l'occupazione di detti terreni ribadendo : "l'opportunità di disporre nell'ambito del procedimento giurisdizionale n. 17/2015 gli opportuni provvedimenti cautelari e finalizzati al recupero alla corretta fruizione dei diritti di uso civico ex art. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e s.m.i." e reiterando la richiesta di sequestro.

MOTIVI

1. I terreni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in catasto al foglio 77 part. n. 5 parte (località "Piano Grande"); foglio 35, partt. 522-507 e 2 (località "Pian Perduto") sono gravati da usi civici come si evince dalla loro intestazione alla Comunanza Agraria di Castelluccio.

Tale natura non è contestata dal Comune di Norcia come da dichiarazione resa all'udienza dell'11.04.2016.

2. Il Comune di Norcia, con ordinanza sindacale n. 40 del 21 giugno 2016, disponeva tra l'altro : "1. di stabilire dal 25 giugno 2016 al giorno 31 luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì la sosta gratuita e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di sosta temporanea di proprietà della Comunanza Agraria di Castelluccio distinto in catasto al Foglio 77, part.lla 5 parte

... 3. di adibire, dal 25 Giugno 2016 al giorno 31 Luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì la sosta gratuita e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di sosta temporanea sita in loc.ta " Pian Perduto", distinta al Fg 35 partt. ill. 522-507 e 2".

3. Considerato che la destinazione di tali aree a "parcheeggi autoveicoli e aree sosta camper" le sottrae, seppure a tempo determinato, al godimento dei naturali di Norcia i cui diritti di uso civico - che comprendono le facoltà di ritrarre dai beni le relative utilità - vengono pertanto ingiustificatamente limitati. La compressione degli usi civici, seppure a tempo determinato, costituisce contestazione implicita della loro natura demaniale civica.

4. Rilevato che detta occupazione non sembra essere stata autorizzata dalla Comunanza Agraria di Castelluccio la quale, nella delibera del 21.06.2016, si limita a "prendere atto delle ulteriori richieste del Comune di Norcia dell'08.06.2016 prot. 6523 pervenuta all'Ente nella medesima giornata al n. 228 e prot. N. 6962 del 17.06.2016 prot. Dell'Ente n. 249 del 20.06.2016 indicate in premessa".

5. La controversia rientra nella giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che comprende le dispute circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo.

Irrilevante è l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell' Ordinanza n. 19472 del 16/09/2014, hanno affermato che : "Appartiene alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici l'accertamento di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché delle connesse questioni relative al canone corrisposto ed alla concessione del fondo con obbligo di miglioramento, anche se non sia contestata la "qualitas soli", poiché la risoluzione di dette questioni implica la necessità di decidere con efficacia di giudicato sull'esistenza, natura ed estensione del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766" (Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17668 del 2003 Rv. 568349, N. 27181 del 2007 Rv. 601397, N. 9829 del 2014 Rv. 630647).

Tale competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità.

6. La domanda cautelare presuppone il ricorrere dei due presupposti del : *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

7. In ordine al primo presupposto deve osservarsi che la natura demaniale civica dei terreni in questione risulta dalla loro intestazione catastale alla Comunità Agraria di Castelluccio di Norcia e non risulta contestata dal Comune di Norcia.

8. In ordine al periculum in mora esso appare incumbente attesa l'intenzione dell'Ente Comunale di adibire tali aree alla sosta di autoveicoli determinandone così, oltre alla sottrazione alla loro destinazione a soddisfare i diritti di uso civico dei naturali di Norcia, anche il loro danneggiamento.

9. Si configura pertanto la situazione prevista dall'art. 30 della legge 1766/1927 per cui : " fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione, debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti, a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai Commissari, che regolano provvisoriamente, secondo il loro prudente apprezzamento, l'esercizio del medesimo, sempreche, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto".

Pertanto questo Commissariato ha facoltà d'adottare i provvedimenti opportuni a tutela del possesso spettante per legge ai naturali di Norcia sui terreni di civica demanialità, ancorché allo stato solo presunta.

Inoltre l'occupazione di terreni civici che si realizzerebbe a seguito della sosta di autoveicoli, rientra senz'altro nella competenza del Commissariato interessato a ripristinare una situazione di legalità a tutela dei diritti dei naturali di Norcia, unici che hanno la facoltà di godere e amministrare tali terreni.

Lo strumento giuridico che offre l'ordinamento consiste nel sequestro giudiziario previsto dall'art. 670 comma primo c.p.c.

L'abusiva occupazione consiste infatti in una contestazione di fatto del vincolo di civica demanialità ed impedisce il libero godimento dei beni, dunque, il possesso da parte dei naturali di Norcia che ne hanno diritto.

Altrimenti potrebbe configurarsi una responsabilità erariale per gli amministratori che hanno consentito l'abusiva occupazione dei beni demaniali sottratti al godimento pubblico senza alcun corrispettivo nonché il reato di cui agli articoli 663-639 bis, di natura permanente.

10. Deve pertanto disporsi il sequestro dei terreni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in catasto al foglio 77 part. n. 5 parte (località "Piano Grande"); foglio 35, partt. 522-507 e 2 (località "Pian Perduto").

11. Appare opportuno nominare custode il Comandante della stazione del Corpo Forestale competente ovvero di altro appartenente al Corpo da lui delegato.

p.q.m.

1. ordina il sequestro giudiziario dei terreni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in catasto al foglio 77 part. n. 5 parte (località "Piano Grande"); foglio 35, partt. 522-507 e 2 (località "Pian Perduto");
2. delega per l'esecuzione il Corpo Forestale dello Stato competente che provvederà anche all'apposizione dei sigilli;
3. affida la custodia temporanea dei beni sequestrati al Comandante della Stazione di Norcia ovvero di un altro appartenente al medesimo Corpo da lui designato;
4. dispone che il presente decreto sia notificato ai ricorrenti, al Comune di Norcia ed alla Comunanza Agraria di Castelluccio anche a mezzo di P.G.;
5. fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 27.07.2016, ore 9.00.

Così deciso in Roma il 14.07.2016.

Il Commissario Aggiunto

Antonio Perinelli

La presente copia fotostatica è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge - Notifica
Roma, li

14 LUG. 2016

